

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3966 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ALESSANDRI DAVIDE con sede legale in Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione, confezionamento e stoccaggio di prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4080 del 17/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ALESSANDRI DAVIDE con sede legale in Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione, confezionamento e stoccaggio di prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/06/2016, acquisita al Prot. Unione 23912 e da Arpa al PGFC/2016/9369 del 23/06/2016, dall'Impresa Individuale **ALESSANDRI DAVIDE**, nella persona di Daniele Morigi, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavorazione, confezionamento e stoccaggio di prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per ampliamento di un fabbricato esistente ad uso lavorazione, confezionamento e stoccaggio prodotti agricoli - con P.R.A. in Via Vetreto – Cesena, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/06/2016 Prot. Unione 25638;

Considerato che in data 29/06/2016 ed in data 07/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa acquisita ai Prot. Unione 26725 e 27826 ed ai PGFC/2016/9799 del 01/07/2016 e PGFC/2016/10474 del 13/07/2016;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/07/2016 Prot. Unione 29448, acquisita al PGFC/2016/10941 del 21/07/2016, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 11/08/2016, 12/08/2016 e 25/08/2016 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 32061, 32182 e 33373 e da Arpae ai PGFC/2016/12096 del 12/08/2016, PGFC/2016/12205 del 17/08/2016, PGFC/2016/12675 del 29/08/2016;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 87184/338 del 31/08/2016, acquisita al PGFC/2016/13064 del 06/09/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 25 agosto 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Giacomo Bonfieni di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico e si rilascia parere favorevole all'esercizio a condizione che questa resti in ogni momento conforme a quanto riportato nella dichiarazione e rispetti i limiti di cui al DM 14.11.1997; visto il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; PRENDE ATTO di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico in quanto compatibile con i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato procedimento, acquisite in data 29/09/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **ALESSANDRI DAVIDE**, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **ALESSANDRI DAVIDE** (P.IVA 02244030405) con sede legale in Comune di

Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio, per **l'insediamento adibito a lavorazione, confezionamento e stoccaggio di prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Via Vetreto n. 597 - Loc. Ruffio.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione, confezionamento e stoccaggio di prodotti agricoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 4 a.e.;
- Le acque reflue sopraccitate, derivanti da due lavandini a servizio dei dipendenti, dalla griglia posta nel pavimento del capannone per la raccolta dello sgrondo dei prodotti ortofrutticoli depositati e per il lavaggio dei pavimenti, unitamente alle acque di condensa delle celle frigorifere, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in due pozzetti degrassatori da 100 lt., fossa Imhoff da 5 a.e., filtro batterico anaerobico da 3,35 mc e vasca di sedimentazione tipo Dortmund da 3,50 mc (solo sgrondo prodotti depositati e lavaggio pavimenti);
- Le acque di condensa delle celle frigorifere vengono convogliate senza alcun tipo di trattamento direttamente a valle del filtro batterico anaerobico;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui derivanti dai lavandini rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui derivanti dalla zona lavorazione (vasca di sedimentazione) pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare (accumulo sostanze solide nello scarico);
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 19/09/2016 acquisita al Prot. Arpae PGFC/2016/13799;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 23/06/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/9369 e successivamente integrate in data 01/07/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/9799;
- Tavola denominata “Schema Rete Fognaria”, a firma del tecnico Geom. Morigi Daniele, in scala 1:100, datata 29/06/2016 acquisita agli atti in data 01/07/2016 al al Prot. Arpae PGFC/2016/9799 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Vetreto n. 597 – Loc. Ruffio - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione, confezionamento e stoccaggio di prodotti agricoli
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	4 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Due pozzetti degrassatori da 100 lt., fossa Imhoff da 5 a.e., filtro batterico anaerobico da 3,35 mc e vasca di sedimentazione tipo Dortmund da 3,50 mc
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata. Considerato che non vi sono allacciati dei W.C. ma solo dei lavandini, gli espurghi dovranno essere eseguiti con cadenza almeno quinquennale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) I materiali sedimentati, derivanti dall'impianto di dissabbiatura, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 6) I materiali sedimentati potranno essere reimmessi nei fondi agricoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 comma 1) lettera f) del D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e s.m.i..
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.